

Legge regionale 23 giugno 1978 , n. 75 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici.

Art. 7 quater

Rinnovo di incarichi(1)

- 1.** Fatto salvo quanto disposto dalla legge in materia di incompatibilità, gli incarichi di cui all' articolo 3 possono essere conferiti per non più di due mandati consecutivi.
- 2.** Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di rinnovo.

Note:

- 1** Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 9/1993